

27 maggio 2005

SEGNALAZIONE SCADENZE

Si segnala la scadenza dei seguenti adempimenti:

15.6.2005 Consegna del Mod. 730 ai dipendenti

Per i sostituti d'imposta che prestano direttamente assistenza fiscale ai dipendenti (vedi *Informazioni Fiscali 3.1.2005*) scade il termine previsto dall'art. 17, D.M. 31.5.1999, n. 164 per l'esecuzione dei seguenti adempimenti:

- controllo della regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti
- calcolo delle imposte risultanti
- consegna al lavoratore dipendente di copia della dichiarazione dei redditi Modello 730 e del prospetto di liquidazione Modello 730-3

La scadenza non riguarda i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), per i quali il termine è stabilito al 30 giugno.

15.6.2005 Consegna Mod. 730 ai CAF-dipendenti

Per i dipendenti che si avvalgono dei Centri di Assistenza Fiscale scade il termine di consegna al CAF della dichiarazione dei redditi per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 13, D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

La dichiarazione deve essere redatta utilizzando il Modello 730/2005 approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 13 gennaio 2005.

Unitamente al Modello 730, deve essere consegnato al CAF, in busta chiusa, il Modello 730-1 concernente la scelta della destinazione dell'8 per mille.

20.6.2005 Versamento diritto annuale Registro imprese

Scade il termine per il versamento *senza maggiorazione* del diritto annuale dovuto dai seguenti soggetti iscritti al Registro delle imprese al 1°.1.2005:

- imprese individuali
- società di persone
- società di capitali con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare
- società di capitali con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio nel mese di maggio 2005, oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

INFORMAZIONI FISCALI 27.5.2005

La scadenza non riguarda i soggetti iscritti dal 1°1.2005 in quanto essi hanno già versato il diritto al momento dell'iscrizione.

Il versamento deve essere effettuato mediante Mod. F24 come segue:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ICI E ALTRI TRIBUTI LOCALI	3850	2005	Diritto R.I.

Il *Codice ente* coincide con la sigla automobilistica della provincia nella quale è situata la sede o l'unità locale per la quale viene effettuato il versamento.

Ai sensi dell'articolo 18, L. 29 dicembre 1993, n. 580, il diritto dovuto per l'anno 2005 è stato determinato con Decreto 23 marzo 2005 del Ministro delle attività produttive. Il testo del provvedimento, unitamente a ulteriori informazioni, è disponibile al seguente indirizzo internet:

www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/index.htm

Il diritto dovuto per l'anno 2005 dalle *società a responsabilità limitata e società per azioni* è determinato in percentuale sugli scaglioni di fatturato realizzato nell'anno precedente, come segue:

da Euro	a Euro	Importo
0,00	516.456,00	€373,00 (misura fissa)
516.456,01	2.582.284,00	0,0070%
2.582.284,01	51.645.689,00	0,0015%
51.645.689,01	e oltre	0,0005% (fino ad un massimo di €77.500,00)

Per i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari, dalle imprese di assicurazione e dalle società ed enti che esercitano attività di assunzione di partecipazioni, il *fatturato* da considerare è costituito dalla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari indicati nella colonna *valori contabili* della dichiarazione IRAP relativa all'anno precedente (righe IQ1 e IQ5) e, in mancanza, risultanti dalle scritture contabili.

Nel caso in cui l'importo calcolato per il 2005 risulti superiore a quello dovuto per il 2004, è dovuto l'importo stabilito per il 2004.

Per ciascuna unità locale deve essere versato alla Camera di commercio competente per territorio un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un

INFORMAZIONI FISCALI 27.5.2005

massimo di €120,00.

Per ciascuna unità locale delle società aventi sede principale all'estero deve essere versato un diritto annuale pari a €110,00.

Gli importi parziali dovuti per la sede legale e le eventuali unità locali devono essere arrotondati all'unità di Euro. All'importo complessivo deve essere applicata l'eventuale maggiorazione deliberata dalla camera di commercio competente per territorio, che si consiglia di contattare per verificare la misura della maggiorazione stessa.

20.6.2005	Saldo 2004 IRPEF, Addizionali, IRES, IRAP e contributo INPS gestione separata
------------------	--

Scade il termine per il versamento *senza maggiorazione* del saldo 2004 delle imposte e dei contributi sotto indicati.

I versamenti devono essere effettuati mediante Mod. F24 come segue:

1) Saldo IRPEF e versamento in unica soluzione Addizionali persone fisiche

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	4001	2004	IRPEF saldo
REGIONI	3801	2004	Addizionale regionale
ICI E ALTRI TRIBUTI LOCALI	3817	2004	Addizionale comunale

Il versamento del saldo IRPEF e delle Addizionali non è dovuto se non supera € 10,33 (art. 2, L. 121/1986).

2) Saldo IRAP persone fisiche e società di persone

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
REGIONI	3800	2004	IRAP saldo

Il versamento del saldo IRAP non è dovuto se non supera € 10,33 (art. 30, D.Lgs. 446/1997).

3) Saldo IRES e IRAP soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare o che hanno approvato il bilancio nel mese di maggio 2005, oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

INFORMAZIONI FISCALI 27.5.2005

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	2003	2004	IRES saldo
REGIONI	3800	2004	IRAP saldo

Il versamento del saldo IRES e IRAP non è dovuto se non supera €10,33 (art. 2, L. 121/1986 e art. 30, D.Lgs. 446/1997).

- 4) **Saldo contributo gestione separata INPS lavoratori autonomi** (aliquota 10% o 17,80% e 18,80% se iscritti o meno ad altra cassa, 15% se percettori di pensione diretta) ai sensi dell'art. 1, c. 212, L. 662/1996.

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Periodo di riferimento		Legenda
		Da	A	
INPS	P10	01/2004	12/2004	INPS 10% saldo
INPS	PXX	01/2004	12/2004	INPS 15% saldo
INPS	PXX	01/2004	12/2004	INPS 17,8% saldo
INPS	PXX	01/2004	12/2004	INPS 18,8% saldo

20.6.2005	I acconto 2005 IRPEF, IRES, IRAP e contributo INPS gestione separata
------------------	---

Scade il termine per il versamento *senza maggiorazione* del primo acconto 2005 delle imposte e dei contributi sotto indicati.

I versamenti devono essere effettuati mediante Mod. F24 come segue:

- 1) **Acconto IRPEF** (40% del 98%) *persone fisiche* ai sensi degli artt. 1, L. 97/1977, 4, D.L. 69/1989 e 17, DPR 435/2001, modificato dall'art. 2, D.L. 63/2002.

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	4033	2005	IRPEF acc.to

INFORMAZIONI FISCALI 27.5.2005

L'acconto è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 98% dell'importo indicato nel rigo RN25 (*Differenza*) del Mod. Unico 2005
- Se l'importo del rigo RN25 è *pari o inferiore* a €51,65 non è dovuto acconto
- Se l'acconto dovuto è *inferiore* a €257,52, esso deve essere versato in unica soluzione a novembre
- Se l'acconto dovuto è *pari o superiore* a €257,52, esso deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40%

2) **Acconto IRAP** (40% del 98%) *persone fisiche e società di persone* ai sensi degli artt. 30, D.Lgs. 446/1997 e 17, DPR 435/2001, modificato dall'art. 2, D.L. 63/2002.

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
REGIONI	3812	2005	IRAP acc.to

L'acconto è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 98% dell'importo indicato nel rigo IQ90 (*Totale imposta*) del Mod. Unico 2005
- Se l'importo del rigo IQ90 è *pari o inferiore* a €51,65 non è dovuto acconto
- Se l'acconto dovuto è *inferiore* a €103, esso deve essere versato in unica soluzione a novembre
- Se l'acconto dovuto è *pari o superiore* a €103, esso deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40%

3) **Acconto IRES** (40% del 102,50%) *soggetti IRES* con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare o che hanno approvato il bilancio nel mese di maggio 2005 oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi degli artt. 1, L. 97/1977, 4, D.L. 69/1989, 4, L. 388/2000 e 17, DPR 435/2001, modificato dall'art. 2, D.L. 63/2002.

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	2001	2005	IRES acc.to

L'acconto è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 102,50% (art. 4, c. 1, lett. n), D.Lgs. 344/2003) dell'importo indicato nel rigo RN18 (*IRES dovuta o differenza a favore del contribuente*) del Mod. Unico 2005
- Se l'importo del rigo RN18 è *pari o inferiore* a €20,66 non è dovuto acconto

INFORMAZIONI FISCALI 27.5.2005

- Se l'acconto dovuto è *inferiore* a € 103, esso deve essere versato in unica soluzione a novembre
- Se l'acconto dovuto è *pari o superiore* a € 103, esso deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40%

4) Acconto IRAP (40% del 99%) soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare o che hanno approvato il bilancio nel mese di maggio 2004 oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi degli artt. 1, L. 97/1977, 4, D.L. 69/1989, 4, L. 388/2000, 30, D.Lgs. 446/1997 e 17, DPR 435/2001, modificato dall'art. 2, D.L. 63/2002.

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
REGIONI	3812	2005	IRAP acc.to

L'acconto è determinato come segue:

- L'acconto dovuto è pari al 99% dell'importo indicato nel rigo IQ101 (*Totale imposta*) del Mod. Unico 2004
- Se l'importo del rigo IQ101 è *pari o inferiore* a €20,66 non è dovuto acconto
- Se l'acconto dovuto è *inferiore* a € 103, esso deve essere versato in unica soluzione a novembre
- Se l'acconto dovuto è *pari o superiore* a € 103, esso deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40%

5) Acconto contributo gestione separata INPS (40% del 100%) lavoratori autonomi (aliquota 10% o 18% e 19% se iscritti o meno ad altra cassa, 15% se percettori di pensione diretta) ai sensi dell'art. 1, c. 212, L. 662/1996 e dell'art. 44, c. 6, L. 289/2002.

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Periodo di riferimento		Legenda
INPS	P10	Da 01/2005	A 12/2005	INPS 10% acconto
INPS	P10	Da 01/2005	A 12/2005	INPS 15% acconto
INPS	PXX	Da 01/2005	A 12/2005	INPS 18% acconto
INPS	PXX	Da 01/2005	A 12/2005	INPS 19% acconto

INFORMAZIONI FISCALI 27.5.2005

L'acconto è determinato in misura corrispondente al 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dal Mod. Unico 2005 relativo all'anno 2004.

20.6.2005	Versamento IVA per adeguamento agli studi di settore 2004
------------------	--

Scade il termine per il versamento dell'IVA e della maggiorazione del 3% sui maggiori ricavi o compensi derivanti dall'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell'art. 2, c. 2 e 2-bis, DPR 31.5.1999, n. 195 (vedi *Informazioni Fiscali 24.1.2005*).

La maggiorazione non è dovuta se la differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili non è superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati.

20.6.2005	Versamento saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale 2004
------------------	---

Scade il termine di versamento dell'eventuale imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale IVA ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (contribuenti trimestrali di cui all'art. 7 del medesimo decreto, ovvero mensili in caso di insufficienti versamenti infrannuali, *tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata*) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2004 (vedi *Informazioni Fiscali 28.2.2005*).

Il versamento deve essere effettuato mediante Mod. F24 come segue:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	6099	2004	IVA saldo

Il versamento del saldo IVA non è dovuto se non supera € 10,33 (art. 3, DPR 126/2003).

30.6.2005	Acconto ICI 2005
------------------	-------------------------

Scade il termine per il versamento dell'acconto ICI per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 10, c. 2, D.Lgs. 504/1992, modificato dall'art. 18, L. 388/2000, in misura pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota in vigore e delle detrazioni spettanti nei 12 mesi dell'anno precedente (vedi *Informazioni fiscali 8.1.2001*).

Il versamento deve essere effettuato mediante bollettino di conto corrente postale ovvero, per gli immobili situati nei Comuni convenzionati con l'Agenzia delle entrate, mediante Mod. F24 come segue:

INFORMAZIONI FISCALI 27.5.2005

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ICI E ALTRI TRIBUTI LOCALI	390(*)	2005	ICI acconto

(*) codici tributo **3901/3902/3903/3904/3905**

Il versamento dell'acconto ICI non è dovuto se non supera €2,07 (art. 6, 5° c., D.L. 330/1994).

30.6.2005	Opzione per il consolidato nazionale ai fini IRES
------------------	--

Scade il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte delle società controllanti con esercizio coincidente con l'anno solare, dell'opzione per la tassazione di gruppo per il triennio 2005/2006/2007 secondo la disciplina del consolidato nazionale di cui agli artt. 117 e seguenti TUIR, modificato dal D.Lgs. 12.12.2003, n. 344.

Ai sensi dell'art. 119, TUIR l'opzione deve essere esercitata congiuntamente da parte di ciascuna società controllata e della società controllante. L'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate entro il sesto mese del primo esercizio del triennio.

Ai sensi dell'art. 5, D.M. 9.6.2004, l'opzione si considera perfezionata se comunicata all'Agenzia delle entrate dalla società controllante. La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica.

30.6.2005	Prima comunicazione annuale degli organi delegati delle SPA sull'andamento della gestione
------------------	--

Ai sensi dell'art. 2381, 5° c., c.c., gli organi delegati delle società per azioni curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Trattandosi di termine mobile, il 30 giugno 2005 scade il termine per la prima comunicazione annuale degli organi delegati delle SPA con esercizio coincidente con l'anno solare.

* * *

INFORMAZIONI FISCALI 27.5.2005

05Info10

MD/CP

Le *Informazioni Fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Associato Picolli, Difino & Colombo*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali.

Tuttavia, esse non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Associato Picolli, Difino & Colombo* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.